

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4469-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MARTELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(JERVOLINO RUSSO)

Presentato il 30 dicembre 1989

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

(Relatore: Daniela MAZZUCONI)

PARERE DELLA XI COMMISSIONE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

premessi che vanno meglio delineate le modalità di lotta alle immigrazioni clandestine, al traffico internazionale di manodopera ed alla intermediazione parassitaria o malavitosa per l'accesso al mercato del lavoro;

considerata la necessità che con apposita iniziativa legislativa siano disciplinati altri aspetti della problematica, particolarmente in materia di previdenza (prevedendo la possibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi attraverso convenzioni bilaterali con i paesi interessati) e di formazione professionale (compresa quella di quadri e tecnici destinati ad utilizzare nei paesi d'origine la formazione conseguita nel nostro paese);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) sia modificata la norma di cui al comma 1 dell'articolo 12 prevedendo, oltre a quella degli assistenti sociali, l'assunzione di laureati in sociologia e psicologia in considerazione della complessità dei problemi umani e sociali coi quali si dovranno confrontare gli Uffici del Ministero preposti ai servizi per i lavoratori immigrati e che non sono certo risolvibili soltanto in termini di pura assistenza;

b) sia posposta al 31 dicembre 1989 la data di validità dei termini per la regolarizzazione delle singole posizioni;

c) all'articolo 2, comma 1, sia previsto, tra i motivi d'ingresso in Italia, anche il ricongiungimento con la famiglia;

d) sia precisata la portata normativa del comma 3 dell'articolo 9, nella parte che riguarda l'esercizio di attività di lavoro autonomo o libero professionale già disciplinato dall'articolo 10 del decreto;

e) sia consentito che il permesso di soggiorno possa essere utilizzato per motivi anche differenti da quelli iniziali, purché rientranti tra quelli previsti dal decreto;

f) siano esplicitamente abrogate le norme della legge n. 943 contrastanti con il decreto, a partire da quelle relative alle liste speciali di collocamento;

e con le seguenti osservazioni:

1) andrebbe riconsiderata la impossibilità d'accesso al pubblico impiego, collegandola alle mansioni;

2) andrebbe esaminata la possibilità di estendere la esenzione della clausola di reciprocità di cui al comma 1 dell'articolo 10 a situazioni professionali diverse;

3) andrebbe prevista la possibilità che il lavoratore, per i periodi pregressi, si sostituisca al datore di lavoro non tenuto al versamento dei contributi (previa documentazione della effettiva esistenza del rapporto di lavoro) nel versamento dei contributi relativi al periodo in questione, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Rifugiati*). 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei « sotto mandato » dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) entro il 1° dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere lo *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.

6. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ».

All'articolo 2:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « familiari e di culto »;

al comma 2, le parole: « sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni »; e, dopo le parole: « in Italia » sono aggiunte le seguenti: « per ragioni di lavoro ».

All'articolo 3:

al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 4, dopo la parola: « stupefacenti » sono aggiunte le seguenti: « o ad organizzazioni terroristiche »;

al comma 5, le parole: « di una associazione o di un privato, che dia » sono sostituite dalle seguenti: « o di una associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri e per gli affari sociali sono stabiliti i criteri e le modalità per la individuazione degli enti e delle associazioni di cui al comma 5 »;

al comma 6, le parole: « della multa da lire due milioni a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti ».

All'articolo 4:

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto »;

al comma 7, le parole: « compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno »;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato »;

al comma 11, dopo le parole: « istituti di cura » sono aggiunte le seguenti: « e di pena ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « unitamente » sono aggiunte le seguenti: « all'indicazione delle modalità di impugnazione e »; e le parole: « o inglese o » sono sostituite dalle seguenti: « , inglese e ».

All'articolo 7:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione »;

al comma 7, le parole: « entro un termine stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di 15 giorni »;

al comma 10, dopo le parole: « l'espulsione » sono aggiunte le seguenti: « né il respingimento alla frontiera ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Tutela giurisdizionale*). — 1. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

3. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di sicurezza nazionale, qualora venga proposta contestualmente domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

4. Per la trattazione del ricorso previsto nei commi 1 e 2 i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà ».

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis. — (*Disposizioni di coordinamento e abrogazioni*). — 1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche ai cittadini comunitari in quanto più favorevoli.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal Titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2, contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento, si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « 1° dicembre 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1989 »; e dopo le parole: « condannati in Italia » sono aggiunte le seguenti: « o all'estero »;

al comma 2, le parole: « ma le pene sono raddoppiate » sono sostituite dalle seguenti: « ma la pena può essere aumentata fino ad un terzo »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Mini-

stero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, con riguardo anche alle sentenze divenute definitive successivamente, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma vengono disciplinate le modalità dirette a permettere la regolarizzazione degli stranieri reclusi in istituti di pena o di detenzione »;

al comma 3, dopo le parole: « pubblico impiego » sono aggiunte le seguenti: « quando comporti l'esercizio di poteri pubblici o attenga alla salvaguardia di interessi generali dello Stato »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro dalla sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali »;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 7 ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « 1° dicembre 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1989 »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « o soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza dell'anno non abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni o iscrizioni, debbono cessare l'attività e sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: « provvedono » *sono aggiunte le seguenti:* « anche avvalendosi di forme di collaborazione con le associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato ».

All'articolo 12:

al comma 3, le parole: « 27 giugno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 24 giugno 1987 »;

al comma 4, le parole: « posti resisi vacanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « posti vacanti ».

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Agli stessi fini e con le stesse modalità e condizioni di cui ai commi precedenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere ottanta laureati in sociologia e venti laureati in psicologia ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. — (*Relazione al Parlamento*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università ».

Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989.

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Asilo politico).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.

2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a 45 giorni.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:

a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;

b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.

ARTICOLO 2.

(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.

2. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.

3. A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terrà conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacità di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.

ARTICOLO 3.

(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o

documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.

3. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

4. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

5. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente, di una associazione o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

7. Gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

ARTICOLO 4.

(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

6. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

7. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere.

8. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.

10. Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

11. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

12. I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti.

ARTICOLO 5.

(Comunicazioni agli interessati).

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese o inglese o spagnola.

ARTICOLO 6.

(Iscrizione anagrafica).

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

ARTICOLO 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle leggi sugli stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnato allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

ARTICOLO 8.

(Tutela giurisdizionale).

1. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

2. Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.

ARTICOLO 9.

(Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al Comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi com-

preso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

6. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

7. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.

9. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a do-

manda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

10. Per i fini di cui al comma 9, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi in favore dei lavoratori immigrati ».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato).

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1° dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e possono essere autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici, per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno 120 ore. Entro 120 giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici.

4. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attività espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

ARTICOLO 11.

(Pubblicità).

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12.

(Assunzione di 200 assistenti sociali).

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 200 assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

2. Il concorso è effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 1987, sono rideterminate compensando l'aumento di 200 posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1 può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1° gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI — MARTELLI — GAVA —
VASSALLI — CIRINO POMICINO —
DONAT-CATTIN — BATTAGLIA — GA-
SPARI — JERVOLINO RUSSO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.